Anno II - N. 71 20 aprile 1950

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE
COMMISSIONI PERMANENTI

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

AGRICOLTURA (IX)

Mercoledì 19 aprile 1950. — *Presidenza del Presidente* GERMANI. — La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge (n. 1062): « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 ». Prendono parte alla discussione, oltre al Presidente ed al relatore Adonnino, i deputati Tonengo, Scotti Alessandro, Calasso, Gui, Mussini, Chiarini, Sampietro Giovanni, Giuntoli Grazia, Ferraris, Burato, Stella, Volgger.

La Commissione approva quindi, a maggioranza, il bilancio.

FINANZE E TESORO (IV)

Giovedì 20 aprile 1950 (*In sede legislativa*). — *Presidenza del Presidente* SCOCA. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Avanzini, e per le finanze, Castelli Edgardo.

La Commissione discute il disegno di legge (n. 1179): « Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra ». Riferisce il deputato Balduzzi e interloquiscono, oltre al Presidente ed al Sottosegretario di Stato Avanzini, i deputati Walter, Corbino, Vicentini e Cifaldi.

Su proposta del deputato Vicentini, l'articolo unico del provvedimento è modificato nel senso che la proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applica fino al 31 dicembre 1951. Con tale emendamento risultano assorbite due modifiche proposte dai deputati Corbino e Walter tendenti a prorogare il pagamento fino al 30 giugno 1951. Su proposta del relatore, si approva inoltre una modifica del titolo del disegno di legge.

Sul disegno di legge (n. 1147): « Compensi a favore dei componenti e segretari delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denomi-

nati operanti nelle amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo », riferisce il deputato Costa. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Il disegno di legge n. 1179 è votato a scrutinio segreto ed approvato.

GIUSTIZIA (III)

Giovedì 20 aprile 1950. (***In sede legislativa***). — *Presidenza del Presidente* BETTIOL GIUSEPPE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Tosato.

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge (n. 945): « Revisione di sentenze di giudici italiani (allegato XVII-*B* del Trattato di pace) ». Interloquiscono, oltre al relatore Caserta e al Sottosegretario di Stato Tosato, i deputati Leone Giovanni, Colitto, Capalozza e Foderaro.

La Commissione approva la proposta dell'onorevole Caserta di demandare ad un Sottocomitato l'elaborazione di un nuovo testo degli articoli del disegno di legge. Il Presidente chiama a far parte del Sottocomitato i deputati Calamandrei, Capalozza, Foderaro, Caserta e Leone Giovanni.

INTERNI (I)

Mercoledì 19 aprile 1950. — *Presidenza del Presidente* MIGLIORI. — La Commissione, in seduta notturna, completa, con l'esame delle questioni rimaste finora insolute, l'approvazione del disegno di legge (n. 984): « Norme per l'elezione dei consigli comunali ». È approvato un nuovo testo dell'articolo 15, concernente la durata in carica dei consigli comunali, fissata per un quadriennio, stabilendosi tuttavia che essi esercitano le loro funzioni fino alla indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione, mentre il Sindaco e la Giunta restano in carica fino alla nomina dei successori. È pure modificata la disposizione relativa all'ipotesi della rinnovazione dei consigli in conseguenza di una modificazione territoriale, ammettendosi la rinnovazione stessa soltanto allorché siasi verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune. È infine abrogata la disposizione del testo unico vigente, che contempla la rinnovazione parziale con elezioni suppletive.

Presa quindi in esame la questione relativa all'ammissione della surroga, prevista all'articolo 8 con riferimento ai comuni con popolazione superiore ai dieci mila abitanti per il caso di un seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante il quadriennio, la Commissione decide, su proposta Numeroso, di mantenere il sistema adottato nel progetto, che esclude tale surroga nei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti ove le elezioni dei consigli avvengono con il sistema maggioritario.

Interloquiscono gli onorevoli Russo Carlo, Turchi, Rossi Paolo, Tozzi Condivi, Numeroso, Molinaroli, Lucifredi, Carignani, Quintieri, Corona Achille, Gatto, Amadeo, Sailis ed il Presidente.

Giovedì 20 aprile 1950. — *Presidenza del Presidente* MIGLIORI. — Interviene il ministro dell'interno, Scelba.

Sulla proposta di legge Coli (n. 1037): « Abrogazione del capoverso dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1949, n. 868, recante norme per le promozioni per merito comparativo » riferisce il deputato Donatini. A seguito della discussione generale, alla quale partecipano, oltre al ministro, al Presidente ed al relatore, i deputati Petrucci e Turchi, è approvata una proposta Numeroso di rinviare l'esame della proposta di legge medesima, per discuterla congiuntamente ad altra proposta di legge Petrucci (n. 1080) e ad un disegno di legge governativo, annunciato dal ministro, concernenti la stessa materia.

La Commissione prende quindi in esame il disegno di legge (n. 985): « Norme per la elezione dei consigli provinciali » e, riconosciuto il fondamento di una pregiudiziale Almirante, tendente ad affermare la necessità di una deliberazione sulla questione di principio circa il sistema da adottarsi per le elezioni dei consigli regionali, passa all'esame di tale questione. Dopo una discussione generale, nella quale interloquiscono i deputati Russo Carlo, Fabriani, Amadeo, Lucifredi, Sailis, Corona Achille, Turchi, Conci Elisabetta ed il Presidente, è approvato il principio che le elezioni dei consigli regionali, limitatamente alla prima attuazione dell'ordinamento regionale, siano effettuate mediante un sistema di elezione a doppio grado.

Per la redazione di un progetto articolato che attui tale principio è costituito un ristretto comitato, composto dei deputati Lucifredi, Russo Carlo e Gatto. Per la redazione di un progetto di minoranza sono designati gli onorevoli Molinaroli, Turchi, Amadeo, Corona Achille e Longhena.

COMMISSIONE SPECIALE DISEGNI DI LEGGE PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE

Mercoledì 19 aprile 1950. — *Presidenza del Presidente* SCOCA. — Intervengono il Ministro per l'agricoltura e le foreste, Segni, ed i Ministri senza portafoglio, Campilli e Petrilli.

La Commissione continua l'esame dell'articolo 4 del disegno di legge (n. 1170): « Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) », discutendo sui criteri informatori dell'articolo medesimo e specialmente sulla questione se le opere riguardanti la viabilità minore debbano far carico totalmente alla Cassa del Mezzogiorno ovvero, e fino a qual punto, ai comuni interessati.

Partecipano alla discussione, oltre al Presidente, ai Ministri Segni e Petrilli e al relatore Jervolino Angelo Raffaele, i deputati Carcaterra, Castelli Avolio, Angelini, Marotta, Pecoraro, Matteucci, Amendola Giorgio, De Martino Carmine, Pertusio, Di Vittorio e Laconi.

Giovedì 20 aprile 1950. — *Presidenza del Presidente* SCOCA. — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Aldisio, il Ministro dell'agri-

coltura e delle foreste, Segni, i Ministri senza portafoglio, Campilli e Petrilli, ed il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Gava.

Si continua la discussione dell'articolo 4 del disegno di legge sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno.

Interloquiscono, oltre al Presidente Scoca, ai Ministri Aldisio, Segni, Campilli e Petrilli, al Sottosegretario di Stato Gava e al relatore Jervolino, i deputati Carcaterra, Castelli Avolio, Pertusio, Laconi, Amendola Giorgio, Angelini, Amendola Pietro, Matteucci, De Martino Carmine, Belliardi e Di Vittorio. Su proposta dei deputati Angelini, Carcaterra e Castelli Avolio, il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'esecuzione delle opere previste nei programmi di cui al primo comma dell'articolo 3, la Cassa sostiene gli oneri che, in base alla legislazione vigente sono a carico dello Stato ». Il comma, così emendato, è approvato a maggioranza.

Non è approvata, invece, la seconda parte dell'emendamento degli stessi deputati, intesa a disporre che la spesa per le opere di viabilità minore che la Cassa del Mezzogiorno deliberi di eseguire in esecuzione del proprio programma, sia a totale carico della Cassa medesima.

Un altro emendamento, presentato dai deputati De Martino Carmine e Pertusio, inteso a concedere alla Cassa del Mezzogiorno la facoltà « di sostenere, anche parzialmente, la quota che, a norma delle vigenti leggi, sia a carico degli enti locali, limitatamente a spese per opere di viabilità minore, che la Cassa medesima abbia deliberato di eseguire in dipendenza del proprio programma », non è approvato.

Si approva, successivamente, il seguente comma (che dovrà divenire secondo dell'articolo 4), presentato dal relatore Jervolino, così formulato: « Per l'esecuzione delle opere – che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali – i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti. Tali finanziamenti – da farsi con preferenza assoluta su altri – saranno garantiti dalla Cassa per il Mezzogiorno senza pregiudizio delle garanzie che le leggi assicurano per altri finanziamenti agli enti medesimi ».

Si esamina, quindi, il secondo comma dello stesso articolo 4 del disegno di legge (comma che nel nuovo testo diviene terzo). Interloquiscono il Presidente, i Ministri Segni e Petrilli, il Sottosegretario di Stato Gava, il relatore Jervolino ed i deputati Marotta, Matteucci, Amendola Pietro, De Martino Carmine, Amendola Giorgio, Pertusio e Pecoraro.

Il relatore onorevole Jervolino, d'intesa col Ministro Petrilli, propone che il comma sia così formulato: « Ove occorra, l'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, può essere effettuata dalla Cassa in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualità al tasso che annualmente sarà determinato dal Consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro del tesoro ». Posta ai voti, tale formulazione è approvata.

Il relatore Jervolino fa presente che tutti gli oneri che, in base alla legge vigente, sono a carico dello Stato dovranno essere sostenuti dalla Cassa, come del resto è disposto dal testo approvato del primo comma dell'articolo 4.

ROMA 1950 — TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI